



**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 250 del 14.11.2011

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi individuali a soggetti estranei all'Ente con contratti di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 come modificati dai commi 2 e 3 dell'art.46 del D.L. 25 giugno 2008, n.112.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Rientrano nella disciplina del presente regolamento tutti gli incarichi di collaborazione autonoma che si sostanziano in :
 - ³⁵/₁₇incarichi di studio, con riferimento all'art.5 D.P.R. n.338/1994 che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta;
 - ³⁵/₁₇incarichi di ricerca che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 - ³⁵/₁₇consulenze che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno;
 - ³⁵/₁₇incarichi di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, per supportare l'attività degli uffici dell'ente soltanto nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinarie, non fronteggiabili, per la particolare specializzazione richiesta, con le disponibilità tecnico-burocratiche esistenti.
4. Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione negli appalti di lavori, beni o servizi di cui al D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici), nonché nelle c.d. collaborazioni di staff conferite ai sensi dell'art.90 del T.U. n.267/2000 per le esigenze degli uffici di supporto agli organi di direzione politica.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'ente stabilisce, nell'apposito stanziamento del bilancio annuale il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, fissato nel bilancio preventivo discrezionalmente secondo criteri di razionalità e rapportato alle dimensioni dell'ente con particolare riguardo alla spesa per il personale.
2. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è consentito, nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento, per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'ambito della programmazione delle attività dell'Ente da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.267/2000 o, comunque, previste nei documenti programmatici allegati al bilancio di previsione o ad una successiva variazione nel corso dell'esercizio finanziario.
3. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Responsabile del settore competente per materia, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
4. Il Responsabile del settore deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni.
5. Il Responsabile del settore deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico alle attività o alle previsioni di cui al comma 2.

6. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Il requisito di cui alla lett.b) del precedente comma si sostanzia nella "comprovata specializzazione anche universitaria", potendosi prescindere dalla specializzazione universitaria nell'ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, fermo restando comunque anche in questi casi l'obbligo dell'amministrazione conferente di accertare il requisito della maturata esperienza nel peculiare settore specifico di riferimento.

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria come specificato nel precedente comma 2, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Il responsabile o la commissione valuta in termini comparativi, eventualmente anche con l'attribuzione di punteggi, i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il responsabile può conferire direttamente l'incarico.

Art. 5 (Esclusioni)

1. Ai sensi del comma 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, anche rientrante nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che si svolge in maniera del tutto autonoma e che dà luogo ad un compenso di modica entità.

3. La disciplina prevista dal presente regolamento, in ogni caso, non si applica per il conferimento dei seguenti incarichi:

- attività di progettazione e prestazioni tecniche ad esse connesse relative ad opere e lavori pubblici per le quali si fa rinvio alle specifiche normative di settore, nonché per la predisposizione di strumenti urbanistici
- gli incarichi legali conferiti per la difesa e la rappresentanza in giudizio o per le relative domiciliazioni o per consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili e ad esse correlate;
- incarichi relativi all'attuazione delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di rilevazione in materia ambientale-inquinamento acustico-acquarifiuti-elettrosmog
- componenti delle commissioni comunali per l'espletamento di gare per lavori, servizi e forniture, concorsi pubblici ovvero organismi analoghi
- esito negativo della procedura di selezione di cui all'art. 4
- prestazioni di natura artistica o culturale per le quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere assicurata solo ed esclusivamente da un determinato soggetto in quanto connesso strettamente alla capacità ed abilità dello stesso.

Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori

di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità, per almeno dieci giorni, tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di collaborazione con il comune è subordinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007, alla pubblicazione, a cura del responsabile del settore che conferisce l'incarico, sul sito web istituzionale dell'ente. La pubblicazione riguarda il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso.

4. Al solo fine di trasparenza e informazione, ai sensi dell'art.1, comma 127 della L. n.662/96, come modificata dal comma 54 dell'art.3 della L. n.244/2007, il responsabile del settore che conferisce l'incarico, provvede a pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente gli incarichi conferiti a collaboratori esterni, con indicazione dei nominativi, dell'oggetto dell'incarico e dell'ammontare del compenso prima della liquidazione del corrispettivo.

5. L'omessa pubblicazione prevista ai precedenti commi 3 e 4 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della L. 30 dicembre 1991 n. 412.

6. Il responsabile del settore che conferisce l'incarico provvede tempestivamente, ai sensi dell'art.1, comma 173 della L. n.266/2005, a trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, gli atti di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza di importo superiore a 5.000,00 euro.

7. Il presente regolamento è trasmesso, ai sensi dell'art.3, comma 57 della L. n.244/2007, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.